



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 luglio 2011  
(OR. en)**

**13041/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0191 (NLE)**

**ECO 96  
ENT 165  
MI 373**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	la Commissione
Data:	18 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 442 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativo all'adesione dell'Unione al regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2011) 442 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.7.2011  
COM(2011) 442 definitivo

2011/0191 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativo all'adesione dell'Unione al regolamento n. 29 della Commissione economica per  
l'Europa delle Nazioni Unite che stabilisce disposizioni uniformi relative  
all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di  
un veicolo commerciale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativo all'adesione dell'Unione al regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformate del regolamento n. 29 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale<sup>3</sup> intendono eliminare gli ostacoli tecnici che si frappongono al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto ed assicurare, al contempo, un elevato livello di protezione e sicurezza degli occupanti dei veicoli.
- (2) All'atto di aderire all'accordo del 1958 riveduto, l'UE ha aderito a un numero limitato di regolamenti UNECE, elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento n. 29 dell'UNECE non era compreso in tale elenco.

---

<sup>1</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

<sup>2</sup> GU (...) (non ancora pubblicato).

<sup>3</sup> GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21.

- (3) Alla luce delle modifiche successive e a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 661/2009 relativo alla sicurezza generale dei veicoli a motore<sup>4</sup> che prescrive che l'Unione tenga conto del regolamento n. 29 dell'UNECE, la Commissione europea ritiene opportuno che il regolamento n. 29 dell'UNECE sia ora integrato nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore.

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato il regolamento n. 29 dell'UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale.

*Articolo 2*

Il regolamento n. 29 dell'UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale è integrato nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore.

*Articolo 3*

La Commissione notifica la presente decisione al segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*(...)*

*Il presidente*

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, p. 1.